

COMUNE DI VERRONE

Organo di Revisione

Verbale del 10 aprile 2024

OGGETTO: SEZIONE “PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026.

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di aprile il sottoscritto Dott. Massimo BAIAMONTE revisore nominato dal Comune di Verrone con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 08/10/2021 per il periodo 01/11/2021 al 31/10/2024, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026

IL REVISORE

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

PREMESSO che:

- l'art. 19 c. 8 della L. 448/2001 prevede che l'organo di revisione economico finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 c. 2 DM 17/03/2020 dispone che l'Organo di Revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- Il DM 17/03/2020, applicativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, il quale, con decorrenza 20/04/2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1 c. 557 e segg L. 296/2006;
- art. 1 c. 557 e segg. L. 27.12.2006 n. 296

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PRESO ATTO delle sostituzioni di personale previste nel piano di fabbisogno personale 2024/2026;

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009;

VERIFICATO CHE questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2022;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, del rendiconto 2022, non è tenuto al bilancio consolidato e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ACCERTA

1. che il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17.03.2020
2. che, in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19 c. 8 L. 448/2001 e dell'art. 4 c. 2 del D.M. 17.03.2020 parere favorevole all'adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026.

Novara, 10/04/2024

Dott. Massimo Baiamonte

